

STUDIO
TANZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Soveria Mannelli, Dr. Emilio Sirianni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, svente ad oggetto risarcimento danni, iscritta al n. 1053/C/2002 R.G.A.C. vertente

TRA

[REDACTED] nato il 02/05/1940, residente a Soveria Mannelli, rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Salvatore Pascuzzi, Giuseppe Pascuzzi e Antonio Gigliotti, del foro di Lamezia Terme, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale Pascuzzi, in Soveria Mannelli, Piazza dei Mille, n. 19, **attore**

E

GAN ITALIA S.p.A., in persona del procuratore o legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Cynthia Conteduca, con sede in Roma, Via Guidubaldo Del Monte n. 45, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Aldo Frignani e dall'Avv. Eugenia Capano, domiciliata presso la cancelleria del Giudice di Pace di Soveria Mannelli, come da delega in calce all'atto di citazione notificato,

convenuta**Conclusioni dell'attore:**

Voglia l'Ill.mo sig. Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, in via principale: condannare la

Compagnia Gan Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 1.000,00, o di quella somma che risulterà di giustizia e comunque entro i limiti di competenza dell'adito giudice, da liquidarsi in via equitativa, ex art.1226 cod.civ., ed a titolo di responsabilità contrattuale, in favore dell'odierno attore, per avvenuta violazione dell'obbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto, nonché per avvenuta violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità, imposti ex legge nei rapporti contrattuali, concernenti beni e servizi. In via alternativa: Condannare Gan Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento della somma di € 1.000,00, o di quella somma che risulterà di giustizia e comunque entro i limiti di competenza dell'adito giudice, da liquidarsi in via equitativa, ex art. 1226 cod. civ. ed a titolo di risarcimento danni ex art. 2043, in favore dell'odierno attore per avvenuta violazione dell'obbligo di buona fede nella formazione ed esecuzione del contratto, nonché per avvenuta violazione dei doveri di correttezza, trasparenza ed equità, imposti ex lege nei rapporti contrattuali, concernenti beni e servizi. Condannare in ogni caso la Gan Italia S.p.A., al pagamento delle spese, competenze ed onorario del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatari, oltre I.V.A., C.A.P. e rimborso forfetario spese generali ex art. 15, D.M. 585/94.

Conclusioni della Parte convenuta:

In via preliminare: accertare e dichiarare la propria incompetenza funzionale per materia, in favore della Corte d'Appello di Roma, o, in subordine, della Corte d'Appello di Catanzaro. In via preliminare subordinata: ~~VERBA~~ RICHIESTA la propria incompetenza per territorio, in favore della

... e appello di Roma, o, in subordine, del Giudice di Pace di Roma. In via preliminare ulteriormente subordinata: disporre la sospensione del giudizio fino alla pronuncia della Suprema Corte sul ricorso su indicato. Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice. In ulteriore subordine: ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le compagnie destinatarie del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 8564 del 28 luglio 2000. Nel merito: respingere le domande avverse tutte, siccome infondate in fatto ed in diritto; con vittoria di spese ed onorari, oltre ad IVA e CPA.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 12/06/2002, Barana Vittorio conveniva in giudizio, davanti a questo Giudice di Pace, per l'udienza del 03/10/2002, la Gian Italia S.p.A. perché sentisse accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

A fondamento della domanda deduceva:

che l'istante aveva stipulato con la convenuta compagnia, polizza assicurativa per la responsabilità civile auto a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2002;

che, con provvedimento n. 8546 del 28.07.2000, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), aveva accertato l'esistenza, in violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, di una complessa ed articolata intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti, alla quale aveva partecipato anche l'odierna

convenuta;

che, con lo stesso provvedimento, l'A.G.C.M. aveva comminato alla Società convenuta sanzione pecuniaria per l'accertata violazione dell'art.2 legge 287/90, che prevede il divieto assoluto di tali intese volte a fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita o altre condizioni contrattuali e la nullità delle stesse;

che detta sanzione era stata successivamente confermata sia dal Tar Lazio con Sentenza n.6139/2001, sia dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con Sentenza n. 129/02 del 27.02.2002;

che la richiamata intesa, alterando il libero gioco della concorrenza, aveva determinato un aumento quantificabile in circa il 15-20% del costo totale dei premi assicurativi incassati dalle imprese, procurando alle stesse un ingiusto profitto ed agli utenti, costretti ad accedere a tale mercato, essendo la polizza RCA obbligatoria ex lege, un ingiusto danno;

che il nesso di causalità tra la realizzazione del cartello e il danno consistito nell'ingiusto aumento dei prezzi assicurativi era evidente, considerato che l'ordinamento qualifica illecito qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto, o che nella specie, con mercato non alterato, l'istante sarebbe stato in condizione di trovare lo stesso servizio ad un prezzo diverso;

che, peraltro, risultavano violati i principi della correttezza, della diligenza e buona fede, principi questi ultimi che devono presiedere alla formazione ed esecuzione dei contratti ed aventi funzione integrativa, nel senso di un preciso vincolo al compartimento delle parti contrattuali, al fine di stabilire un giusto equilibrio per reciprocità di interessi;

che risultava altresì violata la legge 281/98 che, all'art 1 punto c), riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

che l'art. 3, comma 7, della legge 281/98 riconosceva il diritto ad azioni individuali, innanzi il giudice competente, per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Al fascicolo di parte allegava:

- 1) estratto del provvedimento n. 8546 del 28.07.2000 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 2) copia dispositivo sentenza Tar Lazio, n.6139/2001;
- 3) copia dispositivo sentenza n. 129/02 del 27.02.2002 del Consiglio di Stato, Sezione Sesta;
- 4) nr. 5 copie certificati d'assicurazione.

All'udienza di prima comparizione, Parte convenuta rassegnava le conclusioni in epigrafe trascritte, eccependo:

- 1) incompetenza funzionale del Giudice adito;
- 2) incompetenza territoriale del Giudice adito;
- 3) difetto di legittimazione attiva del Pulice;
- 4) necessità d'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le compagnie destinatarie del provvedimento n. 8564 del 28.07.00 dell'A.G.C.M.
- 5) infondatezza in fatto e in diritto della domanda attrice.

- b) opportunità della sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Suprema Corte, adottata su caso analogo dalle Compagnie di Assicurazione.

Al fascicolo di parte allegava polizza di assicurazione intervenuta con l'attore e copia di decisioni adottate da altri giudici.

All'udienza del 6/11/2002, la controversia, sullo sopra riportate richieste delle Parti, veniva introdotta per la decisione.

Motivi della decisione

La competenza a decidere spetta al Giudice di Pace.

Ciò ai sensi dell'art. 1, punto c), della legge 28/1/98, che riconosce e garantisce ai consumatori la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi (ove la controversia verta in tema di responsabilità contrattuale); dell'art. 3, comma 7, stessa legge, che riconosce il diritto ad azioni individuali per il risarcimento dei danni conseguenti ad atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti (ove la controversia sia da inquadrare nel fatto illecito), dell'art. 7 del Codice di Procedura Civile, trattandosi di causa relativa a beni mobili che non eccede il valore di euro 2.582.87.

Né è accoglibile la tesi che la competenza spetti alla Corte d'Appello in applicazione della Legge n. 287/1990, perché quella legge (nata per regolare i rapporti di concorrenza) regola le controversie tra imprese, in caso di comportamenti lesivi della libertà di concorrenza tra imprese stesse.

La competenza territoriale poi spetta a questo Giudice di Pace ai sensi dell'art. 1469 bis, c. 3°, n. 19, C.C., dovendosi considerare come foro speciale ed esclusivo, nelle controversie tra consumatori e professionisti, quello

coincidente con la residenza o con il domicilio elettivo del consumatore. (cfr. Cass.Civ.Sez.I,28.08.01.n. 11282)

Invocando, contestualmente, lo strumento principale di tutela diretta del consumatore, apprestato dalla Legge n. 281/98, nonché il complesso delle disposizioni normative sui contratti, tese alla tutela delle posizioni giuridiche dei singoli contraenti, l'attore ha piena legittimazione ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria competente ed è certamente legittimato alla presente causa per l'esistenza di un rapporto contrattuale, intervenuto con la convenuta, che è provato dalla documentazione esibita ed allegata al fascicolo personale.

La necessità della chiamata in causa delle altre imprese d'assicurazione non sussiste, non ravvisandosi nella fattispecie un caso di litisconsorzio necessario. La domanda, infatti, tende ad ottenere la condanna di una impresa soltanto ed esattamente di quella che ha concluso il contratto con l'attore.

La richiesta di sospensione della presente causa, nell'attesa di una decisione della Corte di Cassazione in ordine alla questione competenza, non è accoglibile stante la limpidezza delle norme che conducono all'affermazione della competenza di questo giudice.

L'attore chiede il risarcimento di danni che gli sono derivati dalla condotta della convenuta, che è certamente venuta meno, con la creazione di un cartello teso ad appesantire la posizione contrattuale di quest'ultimo, al divieto imposto dall'art. 1175 C.C. e dall'art. 4, punto e) della legge 281/98, di comportarsi con correttezza, diligenza e buona fede nei rapporti

contrattuali. Comportamento, questo, imposto sia per la fase di formazione, sia per la fase d'esecuzione del contratto.

La domanda è fondata.

La prova del danno è nel provvedimento n. 8546 della A.G.C.M., che ha applicato la sanzione pecuniaria in quanto ha accertato l'esistenza della violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90 da parte delle convenute.

In particolare, per quel che concerne il presente giudizio, dal provvedimento citato, dall'istruttoria svolta dall'A.G.C.M., dalla documentazione acquisita dall'Autorità nel corso delle indagini ispettive, cui fanno pertinente richiamo le note conclusionali di parte attrice, emerge che lo scambio d'informazioni su dati sensibili è stato utilizzato dalle imprese, per attuare una coordinata politica dei prezzi a danno degli assicurati-consumatori. Né va trascurato che l'A.G.C.M. ha accertato fenomeni tipicamente riconducibili a contesti di mercato non concorrenziali, quali la stabilità del mercato; le accelerazioni dei prezzi, soprattutto nel periodo più recente; gli aumenti dei prezzi ben al di là della media europea.

Inoltre, pur dopo che l'A.G.C.M. ha inflitto la sanzione e ordinato alle Compagnie interessate di cessare l'attuazione e la continuazione dell'infrazione accertata, nonché di astenersi da ogni intesa analoga, nessun premio è stato mai ritoccato al ribasso, pertanto gli effetti del cartello sui prezzi si sono trasmessi anche ai contratti stipulati successivamente al 2000, non essendo stato mai ristabilito il giusto equilibrio contrattuale. Al contrario il mercato assicurativo ha fatto registrare costanti aumenti dei premi.

nonostante il citato provvedimento sanzionatorio e gli interventi calmieratori ed antiinflazionistici del Governo.

Tra l'illecito scambio d'informazioni e il danno patito dall'attore vi è quindi, un evidente nesso di causalità, perché, in assenza d'intesa, l'attore avrebbe potuto usufruire dello stesso servizio ad un prezzo diverso e certamente minore.

Ritenuta l'esistenza del danno, non essendo possibile provarlo nel suo preciso ammontare, questo giudice deve procedere a liquidazione equitativa.

La quantificazione del danno deve essere fatta tenendo presenti le seguenti circostanze: quantum pagato in più in dipendenza dell'accordo di cartello; quantum conseguente alla condotta contraria alla lealtà ed alla razionalità del mercato, quantum conseguente alla condotta contraria alla normativa protezionistica a tutela del consumatore.

Ponendo a base della liquidazione un aumento approssimativamente del 20% sulle somme previste dai tariffari delle compagnie facenti parte del cartello ed aggiungendo alla somma risultante quella ottenuta sottraendo la percentuale indicativa dei tassi di inflazione annuo da quella indicativa degli aumenti medi RC Auto dichiarati dal Governo nel DPEF 2003-2006 e applicando la risultante al costo medio per polizza per ogni anno dal 1996 al 2002, ne deriva il diritto ad un risarcimento equitativamente determinato, nella controversia che ci interessa e che è relativa ad un periodo che va dal 1998 al 2002, di € 666,37.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P Q M

Il Giudice di Pace di Soveria Mannelli definitivamente pronunciando nella causa civile tra [REDACTED] e LIAN ITALIA S.p.A., come sopra rappresentati e difesi, così provvede

- 1°) Condanna la convenuta, in qualità, al pagamento in favore dell'attore, per il titolo dedotto in narrativa della somma di € 666,17
- 2°) Condanna la convenuta in qualità, a pagare in favore degli Avv. li Salvatore Pascuzzi ed Antonio Figliotti e del Dott. Giuseppa Pascuzzi, procuratori distrattati, spese e competenze di lite, che liquida in complessivi € 622,76, di cui € 333,11 per onorari e 289,65 per diritti di procuratore, oltre rimborso forfittario spese generali, contributo Cassa forense, se dovuto, e I.V.A., il tutto come per legge

Così deciso in Soveria Mannelli il (M:11 2002